

dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso.

**548.** Esclusione della riserva del coniuge. — Il coniuge non ha diritto alla riserva nei casi indicati dall'art. 585.

**549-552.**

SEZIONE II

*Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.*

553-564.

TITOLO II

Delle successioni legittime.

572.

CAPO II

DELLA SUCCESSIONE DEI FIGLI NATURALI E DEI LORO PARENTI

**565. Categorie dei successibili.** — Nella successione legittima l'eredità si divide ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti naturali, al coniuge e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite in questo titolo.

CAPO I

DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITIMI

**566. Successione dei figli legittimi.** — Al padre e alla madre succedono i figli legittimi in parti uguali.  
567-570.

**571. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.** — Se coi concorrenti fratelli e sorelle germani

del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore del terzo.

Se vi sono fratelli e sorelle unitamente, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota del terzo in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 565, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

573.

**574. Concorso di figli naturali e legittimi.** — I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

**575. Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.** — Se il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se concorrono

ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge (1).

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo 1974, n. 82, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 575, nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore.

**576. Successione dei soli figli naturali.** — In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.  
577-579.

**580. Diritti dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.** — Quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, i figli naturali hanno diritto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, e del numero e può in ogni caso superare l'ammontare della rendita della quota a cui i figli naturali avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

CAPO III

DELLA SUCCESSIONE DEL CONIUGE

**581. Concorso del coniuge con figli legittimi e naturali.** — Quando coi coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi.

I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo indicato dall'art. 547.

**582. Concorso del coniuge con figli naturali, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.** — Se il coniuge concorre con figli naturali, gli è devoluta in proprietà il terzo dell'eredità.

Al coniuge è devoluta metà dell'eredità, se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli o sorelle, anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso l'altra metà è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto ad un quarto dell'eredità.

**583. Concorso del coniuge con altri parenti.** — Se vi sono altri parenti succedibili entro il quarto grado, l'eredità si divide al coniuge per tre quarti. Al coniuge si devolve tutta l'eredità, se mancano parenti succedibili entro il quarto grado.

**584. Successione del coniuge putativo.** — Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstito di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

**585. Esclusione del coniuge dalla successione.** — È escluso dalla successione il coniuge contro cui è stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato. Questa esclusione ha luogo anche nel